



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e
Parco Naturale Terra delle Gravine – Protezione Civile

RACCOMANDATA A.R.
NOTIFICA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E,prot DVA-2012-0006663 del 16/03/2012

A00 Prov. TA - A00
Class.

PTA/2012/0019877/P
06/03/2012



Spett.le
I.L.V.A. s.p.a.
Viale Certosa, 249
20151 Milano



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

RACCOMANDATA A.R.

e p. c. ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 Roma



Regione Puglia
Area Politiche per l'Ambiente le reti e la qualità Urbana
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica - Ufficio Rifiuti
Via delle Magnolie - zona Ind.le
70026 - Modugno (BA)

Oggetto: Regolamento Regionale n. 18/2007 - garanzie finanziarie per l'impianto di discarica di rifiuti speciali pericolosi ubicata in Statte (ex 2C - "Nuove Vasche")
• comunicazione ai sensi dell'art. 7 Legge 241/90 - avvio del procedimento di verifica d'ufficio

Con Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 39 del 06/03/2008 è stato approvato il piano di adeguamento al D.lgs. 36/2003 dell'impianto di discarica di rifiuti speciali pericolosi ubicata in Statte (ex 2C - "Nuove Vasche"), ed estesa l'autorizzazione fino al rilascio dell'AIA, attualmente in corso d'istruttoria presso i competenti uffici del Ministero dell'Ambiente.

Il Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 dispone che per l'esercizio di impianti di discarica di rifiuti debbano essere prestate garanzie finanziarie, sia per la gestione operativa, sia per la gestione post-operativa, così come definite dai commi 1 e 2 dall'articolo 14 del medesimo

decreto, e le stesse devono essere trattenute secondo i termini temporali prescritti dal successivo comma 3 (in particolare per la post-chiusura 30 anni).

La Regione Puglia con Regolamento n. 18 del 16/07/2007 ha disciplinato i criteri, le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie, previste dal Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 nonché dall'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, definendo anche lo schema di condizioni contrattuali ed i coefficienti di calcolo.

Con nota della Regione Puglia prot. Aoo/090/4803 del 05/08/2009, si sollecitava di dare piena attuazione alle disposizioni previste dal Regolamento Regionale 18/2007, invito rivolto ai gestori degli impianti di discarica con successiva nota del Settore prot. 0039127 del 28/08/2009.

Con Delibera di Giunta n. 1712 del 26/07/2011 la Regione Puglia ha apportato modifiche ed integrazioni al citato regolamento n. 18/2007 ed in particolare ha tra l'altro precisato quanto previsto al punto 7), secondo capoverso, dell'allegato A), secondo cui:
... "La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di trent'anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni, che prevedano una clausola di immediata escussione a seguito di mancato rinnovo della stessa allo scadere dei 5 anni"...

Con nota di questo Settore prot. 0081958/p del 06/12/2011 si invitava la società in epigrafe ad adeguare le garanzie prestate con contestuale trasmissione di copia della polizza aggiornata, assegnando all'uopo il termine di 15 gg.

Con nota prot. Eco/2 del 04/01/2012 la società ILVA spa riscontrava la nota della Provincia dichiarando la conformità degli importi dovuti.

Considerato che la citata novella apportata al Regolamento Regionale costituisce principio di maggior tutela in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2003, si rende quindi necessario avviare la procedura di verifica d'ufficio ed eventuale richiesta di adeguamento, delle garanzie ad oggi depositate presso questo Ente per l'impianto sopra evidenziato.

1. previsioni normative:

- l'Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 dispone che:
[...omissis...] comma 1 - La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione [...omissis...]
[...omissis...] comma 2 - La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite [...omissis...]
[...omissis...] comma 3 - Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente;
a) la garanzia di cui al comma 1 e' trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3. [...omissis...]
- Il comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 dispone che: _____

[...omissis...] La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. [...omissis...]

2. Elementi incongruenti:

- “gestione operativa”
 - durata della garanzia inferiore rispetto alle previsioni normative, manca la previsione che la garanzia di “gestione operativa” debba essere trattenuta per almeno due anni dalla data di comunicazione del provvedimento formale di chiusura dell'impianto, di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003, nonché come previsto dall'art. 1 allegato “C” del R.R. 18/2007;
 - manca la costituzione del fidejussore anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e ss. del Codice Civile (cfr. premesse condizioni di polizza allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca la rinuncia del fidejussore ad eccepire il termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile (cfr. art.4 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'inopponibilità al beneficiario dell'eccezione del mancato pagamento del premio, oneri e spese (art.6 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'indicazione formale recapito del garante (cfr. art.7 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca previsione adeguamento indici Istat;
- “gestione post-operativa”:
 - la decorrenza della fidejussione bancaria è diversa dalla previsione normativa di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 36/2003;
 - manca la previsione che la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di trent'anni è prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni (cfr. punto 7 dell'allegato “A” del R.R. 18/2007);
 - manca la previsione di immediata escussione a seguito di mancato rinnovo della stessa allo scadere dei cinque anni (cfr. modifiche al punto 7 dell'allegato “A” del R.R. 18/2007 introdotte dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1712 del 26/07/2011);
 - manca la costituzione del fidejussore anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e ss. del Codice Civile (cfr. premesse condizioni di polizza allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca la rinuncia del fidejussore ad eccepire il termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile (cfr. art.4 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'inopponibilità al beneficiario dell'eccezione del mancato pagamento del premio, oneri e spese (art.6 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca l'indicazione formale recapito del garante (cfr. art.7 dell'allegato “C” del R.R. 18/2007);
 - manca previsione adeguamento indici Istat.

3. Importi garanzie da applicazione del regolamento Regionale 18/2007:

A1 - gestione operativa				sub totali
60,00 x superficie mq.	60,00	35.000		2.100.000,00
15,00 x mc. Capacità totale	15,00	51.600		774.000,00
				2.874.000,00
A2 - gestione post-operativa				sub totali
35,00 x superficie mq.	35,00	35.000		1.225.000,00
7,00 x mc. Capacità totale	7,00	51.600		361.200,00
				1.586.200,00

4. Integrazioni richieste:

- adeguamento delle garanzie al combinato disposto dei citati D. Lgs. 36/2003, R.R. 18/2007 e DGR n. 1712/2011, ed in particolare: idonee garanzie, ovvero, appendici di adeguamento secondo quanto rilevato.

Pertanto, si invita codesta società a partecipare al procedimento presentando entro trenta giorni dal ricevimento della presente documenti ritenuti utili a chiarire e/o a rettificare le incongruenze sopra evidenziate.

Si precisa che eventuali atti/polizze/fidejussioni/appendici, devono essere corredate da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi.

Inoltre, qualora la società intenda avvalersi delle riduzioni previste dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 26/11/2010, nonché dal paragrafo 10 dell'allegato "A" del R.R. 18/2007, deve essere trasmessa copia conforme della certificazione ISO14001 per le attività di gestione rifiuti corrispondenti (codice EA 39a).

Considerato che la Provincia di Taranto non è autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sono altresì fatte salve le iniziative e/o provvedimenti che l'autorità competente al rilascio dell' A.I.A. riterrà opportuno adottare ai sensi del quarto paragrafo dell'allegato "A" del Regolamento Regionale 18/2007.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, codesta società ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90:

- amministrazione competente: *Provincia di Taranto*;
- Unità organizzativa: *9° Settore Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine – Protezione Civile – Dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale: dott. Angelo Raffaele Borgia*;
- responsabile del procedimento istruttorio: *sig. Francesco Dimichele*
- oggetto del procedimento: *verifica garanzie finanziarie ex D. Lgs. 36/2003, R.R. 18/2007 e DGR 1712/2011*;
- termini di conclusione del procedimento: *60 giorni*;
- ufficio presso cui si può prendere visione degli atti: *Settore Ecologia ed Ambiente Via Lago di Bolsena, 2 – Taranto -, nei seguenti giorni: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00.*

Il Dirigente
Dott. Angelo Raffaele BORGIA

